



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

18

Seduta 14/10/2011 Pubblica Prosepe del 14/10/2011 Deliberazione n. 140

OGGETTO: Causa "Tirrenica srl c/Provincia". Sentenza n° 38/10 del Tribunale di Mistretta. Riconoscimento della somma di € 16.613,78 quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lettera a) del DLgs n° 267/00.

L'anno Duemilaventiuno, il giorno quattordici del mese di ottobre nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	X
3) BARTOLOTTA Antonino		
4) BIVONA Enrico	X	
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
6) BRANCA Massimiliano		X
7) BRIUGLIA Piero		X
8) CALA' Antonino		X
9) CALABRO' Antonino	X	
10) CALABRO' Giuseppe		X
11) CALABRO' Vincenzo		X
12) CALI' Salvatore	X	
13) CERRETI Carlo		X
14) COPPOLINO Salvatore		X
15) DANZINO Rosalia		X
16) DE DOMENICO Massimo	X	
17) FIORE Salvatore Vittorio	X	
18) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) NATOLI Natalino <u>GALATI Roberto</u>	X	
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina	X	
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco		X
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco		X

A riportare n. 12 10

Totale n. 24 10

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALVATORE V. FIORE

Partecipa il Segretario Generale AVV. ANTONINO CALABRO'

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale dott. Antonino Calabrò

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n. 38/10, notificata alla Provincia Regionale di Messina il 27.07.10, il Tribunale di Mistretta, decidendo il giudizio promosso da Tirrenica s.r.l. contro questa Provincia, ha condannato quest'ultima alla restituzione di € 12.719,00 – quale onere accessorio per la demolizione di un muro provinciale nella frazione di Caronia Marina - oltre interessi legali e spese di lite, da distrarsi queste ultime in favore del procuratore distrattario avv. Walter Giuffrida;

CONSIDERATO che la somma dovuta da questo Ente ammonta a complessivi € 16.613,78, secondo i conteggi sviluppati con il programma Re Mida allegati al presente atto, così analiticamente specificata:

TIRRENICA SRL

Sorte capitale	€ 12.719,00
Interessi legali	€ <u>1.129,20</u>
Totale	€ 13.848,20

Avv. Walter Giuffrida (distrattario)

Diritti e onorari	€ 1.843,00
Spese generali	€ 230,38
CPA	€ 82,94
IVA	€ 431,26
Spese	€ <u>178,00</u>
Totale	€ 2.765,58

CONSIDERATO che le somme portate dal suddetto atto devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

VISTO l'art. 23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n° 9/86, la L.R. n° 48/91 e la L.R. n° 30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n. 38/10 del Tribunale di Mistretta notificata il 27.07.10;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n° 267/00, per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di € 16.613,78 portata nella sentenza n° 38/10 del Tribunale di Mistretta in favore di Tirrenica srl e dell'Avv. Walter Giuffrida;

IMPEGNARE la complessiva somma di € 16.613,78 al Cap. ²⁷¹²....., cod. ¹⁵⁴⁰⁹⁰³ alla voce "V.T.I.2.1.2.2.. ANA.4.2. AMM. MI... 0FB" del Bilancio ^{100.6}...che presenta la necessaria disponibilità;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Allegati:

- 1) Sentenza n° 38/10 Trib. Mistretta;
- 2) Conteggi ReMida.

IL Responsabile dell'U.O.

IL DIRIGENTE

VISTO: IL PRESIDENTE

Il Presidente Fiore, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tencica e contabile, del parere dei Revisoi dei Conti, del dispositivo della sopratrascritta proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Il Consigliere F.Andaloro, interviene per dichiarazione di voto, esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio, siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, sia Dirigenti e/o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Consigliere A.Summa, nel dichiarare il voto favorevole alla sopratrascritta proposta di deliberazione, ribadisce quanto sopra espresso, e cioè che tutte le deliberazioni inerenti i debiti fuori bilancio siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria.

Si allontana il cons. G.Barbera (Presenti n.23)

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri M.Palermo, G.Saya, A.Calabrò, pone in votazione per alzata e seduta, la sopratrascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti:	23
Consiglieri Votanti:	19
Favorevoli:	18
Contrari:	1
Astenuti:	4(G.Grioli,G.Rao,A.Passari, A.Calabrò)

Il Consiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 106.10.2010

bu 04 FEB. 2011

IL DIRIGENTE

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 29 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO: PRESO NOTA
MESSINA 23/6/11
IL FUNZIONARIO *[Signature]*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

SALVATORE VITTORIO PORE

Il Segretario Generale

F. to GIUSEPPE RALUZZO

F. to ANTONINO CALABRO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo di questa Provincia il 0 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della

• Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 OTT. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
02/08/2010
Protocollo n°0027058/10

Copia

10/08/10
10/08/10
10/08/10
10/08/10



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MISTRETTA

1° DIP. AFF. LEG.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
28 LUG 2010
1° DIPARTIMENTO - 1° U.D.

in composizione monocratica,
nella persona del giudice dott.ssa Claudia Gentili
ha emesso la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 dip. att. c.p.c. (come modificati
dalla l. n. 69/2009) nella causa civile in primo grado, iscritta al
numero 91 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2007

tra

TIRRENICA SRL, con sede in Troina, via Nazionale n. 34/S, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
Troina, Via Nazionale n. 187, rappresenta e difesa per procura a
margine dell'atto di citazione in riassunzione dall'avv.to W. Giuffrida
attrice

contro


PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Mistretta,
via La fenice n. 5, presso lo studio dell'avv.to A. Pulvino,
rappresentata e difesa per procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta dall'avv.to Antonino Pracanica

convenuta

contro

MARINARO NICOLO' (MRNNCL40S01B804E), elettivamente
domiciliato in Nicosia, via Nazionale n. 81, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Falduzzi, dal quale è rappresentato e difeso per procura a
margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuto



6/

3616/02

04 AGO. 2010

Aur

oggetto: ripetizione di indebitato

conclusioni: le parti all'udienza del 9 dicembre 2009 precisavano le conclusioni come di seguito riportate.

La Tirrenica Srl chiedeva al Tribunale adito di: "accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà in capo alla ditta istante del tratto di terreno oggetto di causa, occupato dal tratto di muro demolito dalla istante; conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto dell'istante alla ripetizione di quanto indebitamente pagato, ex art. 2033 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in quella misura maggiore o minore che risulterà congrua a seguito dell'espletanda istruttoria", con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario (v. memoria di replica).

La Provincia Regionale di Messina chiedeva, invece, il rigetto della domanda, con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.

Marinaro Nicolò formulava le seguenti conclusioni: "accertare la carenza di legittimazione passiva del convenuto Nicolò Marinaro, atteso che nessuna domanda di condanna è stata rivolta nei suoi confronti e, per l'effetto, estrometterlo dal giudizio, con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite; sempre nel merito e senza recesso alcuno, rigettare la domanda proposta nei suoi confronti, giacché infondata in fatto ed in diritto; in estremo subordine, in applicazione degli artt. 1480 e 1484 c.c. relativamente alla evizione parziale, accertato che la presenza o meno del muro, abbattuto dalla ditta attrice, è assolutamente indifferente per la causa e per l'oggetto dal contratto che ha visto come parti la ditta attrice ed il sig. Marinaro, rigettare anche sotto tale profilo la domanda nei confronti del Marinaro, con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si dà atto che con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti il 3 aprile 2007, la società attrice ha regolarmente riassunto il giudizio a seguito della sentenza n. 62/07 del 24.02.2007 con la quale il Tribunale di Nicosia aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quello di Mistretta.

Deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata dal convenuto Marinaro circa il presunto difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice per la mancata indicazione degli estremi identificativi della società, quali il numero di partita Iva e dell'iscrizione presso la Camera di Commercio di Enna, non solo perché tardivamente formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni ma anche perché nell'atto pubblico di compravendita del 6 maggio 2004 avanti al Notaio Massimo Rizzo (v. copia del contratto allegato al fascicolo di parte attrice) della porzione di terreno ubicata in Caronia, frazione Marina, lungo la via Benedetto Brin, di mq 1.142, censita al fg. 6, part. lle 481 e 498, stipulato tra la Tirrenica Srl ed il venditore Marinaro Nicolò, è riportato il numero di iscrizione della società presso il registro delle imprese di Enna.

2. La domanda della parte attrice nei confronti dell'amministrazione convenuta è volta alla ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. della somma di euro 12.719, quale asserito onere accessorio per la demolizione del muro provinciale prospiciente la via B. Brin, lungo ml 31, ai fini della realizzazione da parte della Tirrenica Srl di un complesso immobiliare sul terreno acquistato dal convenuto Marinaro e sopra catastalmente identificato, come si legge nel provvedimento di autorizzazione alla demolizione della Provincia Regionale di Messina del 6 luglio 2004 (v. doc 4 del fascicolo di parte convenuta). Tali somme sono state versate dalla società all'amministrazione provinciale il 23.06.2004 (v. ricevuta di versamento sul conto corrente postale recante la causale "demolizione muro ml 31 lungo la SP 168, via B. Brin, Caronia Marina, doc. 3 del fascicolo di parte attrice).

Come si evince dalla documentazione fotografica in atti e dalla descrizione dei luoghi operata dal ctu, il muro in questione divideva la proprietà della Tirrenica Srl dalla via B. Brin; tale strada rappresenta il tratto urbano del Comune di Caronia della S.P. 168.

Orbene, in base al disposto dell'art. 2 del D.lgs. n. 285/1992, secondo il quale "le strade di cui al comma 2, lettere D, E, F, sono sempre comunali quando siano situate all'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che

attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti" - come nel caso del Comune di Caronia -, la strada in questione deve ritenersi di proprietà della Provincia Regionale di Messina.

Ciò è dimostrato anche dal documento rilasciato dal responsabile dell'area tecnica del Comune di Caronia l' 11 settembre 2008, nel quale si attesta che la sede stradale di via B. Brin sita nella frazione di Caronia Marina non appartiene al Demanio Comunale, ma risulta di proprietà della Provincia Regionale di Messina denominata S.P. 168 (v. allegato 5 alla relazione peritale).

A nulla rileva, inoltre, il fatto che l'autorizzazione per il passo carrabile alla ditta Galati Rando Carmelo, confinante con il terreno di proprietà dell'attrice, sia stata rilasciata dal Comune di Caronia, pur essendo la proprietà del tratto stradale dell'amministrazione provinciale, poiché così prescrive l'art. 26 c. 3 del D.lgs. cit., (vedi documentazione prodotta dalla convenuta all'udienza del 25.06.2008 a seguito dell'ordine di esibizione).

3. L'accertamento sulla proprietà della strada non implica, tuttavia, anche l'automatico riconoscimento in capo all'amministrazione provinciale della proprietà del muro di sostegno in oggetto (con la relativa area) posto sul confine con il fondo della Tirrenica srl, contrariamente a quanto sostenuto dalla Provincia Regionale di Messina.

In primo luogo occorre considerare che in base all'esame del regolamento edilizio e delle norme di attuazione è consentito ai privati costruire sul confine delle strade pubbliche (v. allegato 6 alla ctu).

Inoltre, il muro per cui è causa non può essere qualificato quale "pertinenza" della strada, non essendo destinato al servizio od all'arredo funzionale della stessa, come invece richiesto dall'art. 24 del D.lgs. cit. che dà una specifica definizione di pertinenze di servizio o di esercizio che non si attaglia al caso di specie.

Le indagini peritali, attraverso il confronto tra le mappe catastali ed il rilievo planimetrico effettuato sui luoghi, hanno confermato che il

muro in questione ricade nella proprietà privata della Tirrenica Srl (v. allegati 8 e 9 della relazione peritale).

Tali risultanze devono considerarsi pienamente attendibili poiché trovano conferma in ulteriori dati di riscontro e misurazioni acquisiti presso l'Agenzia del Territorio.

Ciò è dimostrato anche dall'atto pubblico di acquisto sopra citato, nel quale si specifica che il terreno compravenduto confina a nord con la via B. Brin.

Tale considerazione è, altresì, avvalorata dal fatto che il muro di sostentamento, come si evince da tutta la documentazione fotografica in atti, più che avere lo scopo di assicurare la stabilità e la conservazione della strada stessa, è volto unicamente a sostenere i fondi adiacenti che sono, infatti, rialzati rispetto alla sede viaria.

In tali casi la legge pone i costi di riparazione e costruzione di queste strutture murarie (art. 30 del D.lgs. cit.) a carico dei proprietari dei fondi stessi.

Le foto riproducenti lo stato dei luoghi prima della demolizione del muro (v. in particolare le foto allegate alla memoria istruttoria della parte convenuta), mostrano chiaramente come la proprietà dell'attrice si estendeva su tutta la superficie del terrapieno contenuto dal muro in oggetto.

Tali circostanze di fatto dimostrano, conformante a quanto previsto nel titolo di proprietà prodotto dalla Tirrenica Srl, che il muro per cui è causa (e la relativa superficie occupata), avendo la funzione di sostentamento del fondo privato ed insistendo su tale suolo, è di proprietà della parte attrice.

Ciò basta, infatti, a superare la presunzione relativa di demanialità.

Sul punto la giurisprudenza ha, infatti, così statuito: "la natura di strada pubblica degli spazi adiacenti di cui all'art. 22 legge n. 2248 del 1865 all. 7, presuppone che essi siano di proprietà di un ente pubblico territoriale, con la conseguenza che, affinché i suddetti spazi possano far parte del demanio (nella specie, comunale), assumendo la natura di strada pubblica, non è sufficiente prospettare la mera previsione programmatica di tale destinazione, ne' l'avvenuta trasformazione di tali spazi in un manufatto tipologicamente corrispondente ad una strada cittadina, ne', infine,

che vi si espletati, di fatto, il pubblico transito, occorrendo invece che, con la destinazione a tale uso, concorra l'intervenuto acquisto da parte dell'ente locale del suolo relativo, che altrimenti resta un'area privata anche quando sia adiacente e contigua ad una strada comunale, atteso peraltro che, ai fini della presunzione (relativa) di demanialità di cui al citato art. 22, occorre altresì che le suddette aree si presentino come parte integrante della funzione viaria della sede stradale" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8659 del 26/06/2000).

Occorre, inoltre, precisare che correttamente La Tirrenica Srl, prima della realizzazione del complesso edilizio sul terreno di sua proprietà, ha richiesto alla Provincia Regionale l'effettuazione di un sopralluogo per verificare se nell'effettuazione dei lavori fossero coinvolte opere di proprietà dell'amministrazione stessa (v. doc. 2 della documentazione allegata al fascicolo di parte convenuta).

Vi è stato, dunque, un legittimo affidamento del privato su quanto successivamente comunicato dall'ente provinciale circa il dovuto pagamento degli asseriti oneri accessori per la demolizione del muro, come si evince da tutta la documentazione allegata al fascicolo della convenuta.

Ne consegue che la somma di euro 12.719 è stata indebitamente versata dalla Tirrenica Srl all'amministrazione provinciale, non avendo quest'ultima alcun titolo per richiedere il pagamento.

Del resto la stessa non ha prodotto alcun documento comprovante la proprietà dell'area dove insisteva il muro e, dunque, la proprietà del muro stesso, né ha precisato a quale titolo od in base a quale normativa tale somma era stata richiesta.

La Provincia Regionale di Messina deve, quindi, essere condannata alla restituzione di tale somma, oltre gli interessi legali che decorrono dalla domanda giudiziale al soddisfo, non sussistendo in atti la prova della mala fede della stessa come richiesto dall'art. 2033 c.c.

Trattandosi di credito di valuta, non è ammissibile l'automatica rivalutazione monetaria dello stesso.

4. In ordine invece alla somma di euro 1.929, richiesta dalla Provincia Regionale di Messina a titolo di Tassa Occupazione Spazi ed



A handwritten signature, possibly in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Aree Pubbliche (v. doc 6 e7 allegati al fascicolo di parte convenuta), la domanda deve ritenersi infondata mancando a monte la prova dell'avvenuto pagamento.

5. Le spese di lite, comprese quelle di ctu, nei rapporti tra la Tirrenica Srl e la Provincia Regionale di Messina seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

La Tirrenica Srl deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti di Marinaro Nicolò, ritualmente citato in giudizio ma nei cui confronti non è stata avanzata alcuna domanda di condanna; quest'ultimo deve quindi essere estromesso dal giudizio.

PQM



Il Tribunale così decide:

1. condanna la Provincia Regionale di Messina alla restituzione in favore della Tirrenica Srl della somma di euro 12.719, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. condanna la Provincia Regionale di Messina al pagamento delle spese di lite nei confronti della Tirrenica Srl che liquida in complessive euro 2.021 di cui euro 793,00 per diritti, euro 1.050 per onorari, oltre euro 178 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distarsi in favore del procuratore antistatario avv. to W. Giuffrida;
3. pone definitivamente a carico della Provincia Regionale di Messina le spese di ctu;
4. estromette dal giudizio Marinaro Nicolò;
5. condanna la Tirrenica Srl al pagamento delle spese di lite nei confronti di Marinaro Nicolò che liquida in complessive 1.877 di cui euro 100 per spese, euro 727 per diritti, euro 1.050 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge da distarsi in favore del procuratore antistatario avv. to Giuseppe Falduzzi;
6. rigetta ogni altra domanda.

Mistretta, 31 marzo 2010

Il Giudice

(Dott.ssa C. Gentili)



In nome della legge

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che sian
no richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero
di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della
Forza pubblica di concorrervi quando ne siano legal-
mente richiesti...

Copia conforme all'originale che si rilascia in for-
ma esecutiva a richiesta dell'avv. Quirico

Mistretta 30 GIU. 2010

Il Cancelliere

Luciano

Tribunale di Mistretta

UFFICIO

L'anno 2010 il giorno 27

127 LUG. 2010

In Mistretta ed in nome della legge

Il Cancelliere

RESIDENTE PROTEMPORE PROVINCIA DI MESSINA

per via legge solenne e comandata, ecc.

Il giorno 27 giugno 2010 come per legge.

[Signature]

UFFICIALI GIUDIZIARI TRIBUNALE DI ~~MESSINA~~ MISTRETTA

N. 621 A

del cronologico Civile
~~Penale~~

l'Ufficiale Giudiziario

~~AVVERTENZE~~

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:

1. Affrancatura e raccomandazione del plico;
2. Affrancatura e raccomandazione dell'avviso di ricevimento.

La presente busta deve essere affrancata in loco di r.a. Deve conservarsi possibilmente al destinatario. Se questo è assente può essere consegnato ad uno della famiglia od a persona conosciuta con loro della famiglia od a persona trattata come tale. Il plico è destinato a essere consegnato al destinatario di fronte di

comandata Posteitaliane

€ 6,00

98122

Il plico deve essere affrancato e raccomandato in loco di r.a. Deve conservarsi possibilmente al destinatario. Se questo è assente può essere consegnato ad uno della famiglia od a persona conosciuta con loro della famiglia od a persona trattata come tale. Il plico è destinato a essere consegnato al destinatario di fronte di

MISTRETTA (ME) il 27.07.2010, 11.09

Servizio Notificazioni Atti Gi



AG



76427164268-9

PROVINCIA REG. Di

MESSINA

CORSO CAUOUR 87

MESSINA

Numero: 38/2010

Pratica: Tirrenica contro Provincia

Causale: risarcimento

1. Primo capitale puro originario: €. 12.719,00
2. Importo lordo comprese le spese: €. 12.719,00
3. Data da cui decorrono gli interessi: 03-04-2007
4. Data finale del calcolo degli interessi: 31-12-2010
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 31-12-2010

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 12.719,00	L. 24.627.418
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 1.129,20	L. 2.186.442
Rivalutazione totale maturata (dal 03-04-2007 al 31-12-2010)	€. 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 1.129,20	L. 2.186.442
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
 A SALDO TOTALE RESIDUANO	 €. 13.848,20	 L. 26.813.861

di cui:

Capitale = 12.719,00 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 1.129,20

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 208 /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
CAUSA "TIRRENICA s.r.l. c/Provincia Regionale. Tribunale di Mistretta.
Sentenza n. 38/10. Notificata il 27/07/2010. Riconoscimento della somma di
€ 16.613,78 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo
n. 267/00.**

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio "Affari Generali ed Istituzionali"
U.O. "Atti Consiglio e Commissioni Consiliari"
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*";
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile,

nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA
RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. L.gs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA, 07/09/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive name, possibly 'M. M...', and the bottom signature is a more stylized cursive name, possibly 'R. R.'. Both signatures are written over the printed text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.